



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2019

Oggetto: attribuzione titolo professionale dott. Per. Ind. – conseguimento laurea triennale e precedente iscrizione all'albo in una specializzazione diversa – condizioni.

Rispondiamo merito alla richiesta di un iscritto all'albo, con specializzazione in “elettronica industriale”, il quale chiede il riconoscimento del titolo professionale di “perito industriale laureato” (dott. Per. Ind.), in quanto in possesso di laurea triennale “Scienze Geo - Topo cartografiche, estimative, territoriali, edilizie”, afferente alla classe L7 Laurea in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambiente, di cui al DM 4 agosto 2000.

Orbene, l'art. 55, comma 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 dispone che *“agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 (“laurea triennale ex DD.MM. 4/8/2000 oppure 16/3/2007, ndr) spetta il titolo professionale di “perito industriale laureato”.*

Il titolo professionale di “perito industriale laureato” è stato abbreviato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati con l'acronimo “dott. per. ind.” per adeguare alla normativa vigente il titolo professionale e per uniformare le iniziative sul punto degli ordini territoriali.

Quanto sopra, è stato a suo tempo comunicato agli ordini nella circolare n. 626/BC/fp del 23 gennaio 2008, avente quale oggetto: “Iscrizione all'Albo di Laureati triennali”, della quale si cita testualmente uno stralcio: *“Il Ministero dell'Istruzione, con prot. n. 6937 del 19 luglio 2006, ha precisato che “in relazione a quanto dispone l'art. 13, comma 7, del D.M. 22.10.04, a coloro che hanno conseguito la laurea triennale compete la qualifica accademica di “dottore” e che ai medesimi laureati triennali (con tirocinio di sei mesi) abilitati all'esercizio della professione ed iscritti spetta il titolo professionale di “perito industriale laureato” (art. 55, comma 4, D.P.R. n. 328/01). ”*

Tenuto conto che non possono essere istituite Sezioni nell'Albo dei Periti Industriali, che comportino distinzioni di sorta tra Laureati e Diplomatici sotto il profilo delle competenze professionali nell'ambito della stessa specializzazione, ne deriva che l'ordine può annotare nell'Albo il conseguimento della laurea nella Classe di riferimento, consentendo, in tal modo, all'iscritto munito di qualifica accademica, l'utilizzo del titolo professionale di “Perito Industriale Laureato nella Specializzazione”.

Sicchè, è consentita la mera “ANNOTAZIONE” nell'albo, a semplice richiesta e previo deposito del titolo di laurea, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato, quando il richiedente consegua la laurea nella Classe, individuata dall'art. 55 comma 2 lett. d) DPR 328/01, come titolo di accesso alla specializzazione, nella quale si è già iscritto all'albo.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2019

Nel caso specifico, l'istante è già iscritto all'albo nella specializzazione in “elettronica industriale”, avendo fatto valere il diploma di perito industriale ed un periodo di praticantato equivalente, ai sensi della legge n. 17/90.

Ora, l'art. 55, comma 2, lett. d) del DPR n. 328/01 per i laureati triennali nella classe “L7 “Laurea in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale”, di cui al DM 4 agosto 2000, prevede l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale nella specializzazione in “edilizia”, ovvero in una specializzazione “diversa” da quella cui risulta iscritto.

Pertanto, se il richiedente intende fregiarsi dal titolo professionale di “perito industriale laureato”, previo l'uso dell'acronimo “Dott. Per. Ind.”, deve necessariamente superare l'esame di Stato nella specializzazione in “edilizia”. In tal modo, potrà vantare il diritto di fregiarsi del titolo professionale “Dott. Per. Ind.” Ed esclusivamente quando eserciti l'attività professionale nella specializzazione “edilizia”.